

Codice di Condotta per i Fornitori del Gruppo Fine Foods





ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	19/07/2022	Nuova emissione	Comitato ESG



Il nostro impegno

"Vogliamo promuovere e condividere i nostri valori lungo tutta la catena di fornitura e lavorare per una filiera qualificata anche sotto il profilo ambientale e sociale, con un focus sul rispetto dei diritti umani."

Giorgio Ferraris Chief Executive Officer







1 Premessa

Le relazioni con la catena di fornitura sono un fattore imprescindibile per garantire la sostenibilità del proprio modello di business.

Fine Foods è convinta che solo attraverso il coinvolgimento dei suoi fornitori strategici sia possibile ottenere sostanziali miglioramenti degli impatti ambientali e sociali dei prodotti commercializzati. Infatti, le aziende, orientando le proprie scelte di acquisto, possono favorire un circolo virtuoso in cui i propri impegni di sostenibilità si riverberano lungo tutta la catena di fornitura, favorendo miglioramenti sistemici e duraturi.

L'adozione di una strategia di valutazione ed engagement dei fornitori è necessaria per raggiungere due obiettivi principali lungo tutta la catena del valore: il rispetto dei diritti umani e la lotta alla deforestazione e all'inquinamento.

Il presente Codice di Condotta è coerente con i valori espressi dal Codice Etico del Gruppo Fine Foods² e si riferisce alle principali norme riconosciute a livello internazionale quali: la "Dichiarazione universale dei diritti umani" delle Nazioni Unite (UN), la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, i principi espressi dal UN Global Compact, i principi del "Pharmaceutical supply chain initiative" (PSCI), i Sustainable Development Goal dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs), il Paris Agreement della COP21 (Conference of the Parties) e il Green Deal Europeo.

2 Campo di applicazione

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si applica e deve essere rispettato da tutti i fornitori delle aziende del Gruppo Fine Foods.

¹ Icone degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile n. 7, 12 e 13 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

² Codice-Etico-Gruppo-Fine-Foods_Rev.03.pdf (finefoods.it)



I fornitori diretti devono comunicare il presente Codice di Condotta ai loro collaboratori e fornitori, chiedendo il rispetto dei principi, dei valori e dei requisiti contenuti in esso.

3 Norme di comportamento

3.1 Requisiti basilari

3.1.1 Conformità normativa

L'osservanza della legge e dei regolamenti costituisce principio imprescindibile di ogni attività di Fine Foods. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non onesta e/o non conforme alle norme. I Fornitori sono tenuti a rispettare la legge in modo altrettanto imprescindibile e rigoroso.

3.1.2 Sicurezza e conformità dei prodotti

I beni e i servizi offerti dai Fornitori devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali e internazionali, soddisfare gli standard industriali di qualità e sicurezza ispirati alle best practices e standard di riferimento riconosciuti a livello internazionale.

Proprio al fine di soddisfare i requisiti di qualità chiediamo ai Fornitori di selezionare con cura le materie prime e i semilavorati e di fornire su richiesta, le informazioni sulla catena di fornitura necessarie per verificarne la sicurezza e la qualità e ricostruirne gli impatti ambientali e sociali che essi producono.

3.2 Etica

3.2.1 Lotta alla corruzione e alla concussione

Ogni forma di corruzione, concussione, estorsione e appropriazione indebita è vietata. I Fornitori non devono pagare o accettare tangenti né partecipare ad altri incentivi illegali nei rapporti commerciali o governativi (è escluso anche il ricorso a intermediari).

Il Fornitore non dovrà dare, offrire o promettere a dipendenti Fine Foods, il pagamento diretto o indiretto, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma nel tentativo di ottenere o conservare il lavoro o per qualsiasi altro beneficio, ottenendo così un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali Fornitori. I Fornitori devono, inoltre, assicurarsi di disporre di adeguati sistemi per prevenire

fenomeni di corruzione e rispettare le leggi vigenti.

3.2.2 Conflitto di interessi

I Fornitori sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare potenzialmente e/o concretamente un conflitto di interessi con la Società o che possa interferire con la propria capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel migliore interesse della Società medesima e nel pieno rispetto del Codice Etico. I Fornitori informano Fine Foods delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di Fine Foods (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso



in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Fornitori rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.

3.2.3 Concorrenza leale

I Fornitori devono svolgere la propria attività in linea con una concorrenza competitiva, ma leale e, nel rispetto di tutte le leggi antitrust vigenti, devono adottare pratiche commerciali eque, come ad esempio utilizzare pubblicità accurata e veritiera.

3.3 Diritti umani e lavoro

I Fornitori devono impegnarsi a trattare i lavoratori con dignità e rispetto e a difenderne i diritti umani e quelli in materia di lavoro. Gli aspetti relativi al lavoro comprendono:

3.3.1 Prevenzione del lavoro forzato

I Fornitori non devono servirsi di manodopera forzata, vincolata, coatta né di manodopera carceraria non volontaria. Nessun lavoratore deve pagare per lavorare, né gli deve essere negata la libertà di movimento.

3.3.2 Lavoro minorile e giovani lavoratori

Il lavoro minorile si riferisce a qualsiasi attività dannosa per la crescita dei minori, che ne comprometta la salute o impedisca loro di frequentare la scuola dell'obbligo (ILO). I Fornitori non potranno assumere lavoratori al di sotto dell'età minima di ammissione al lavoro, così come stipulato dalle Convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e nel rispetto del contesto di lavoro locale, sociale e legale nel caso in cui prescriva un'età minima superiore. Se le leggi locali permettono l'occupazione di giovani lavoratori, i Fornitori dovranno tutelare i giovani con l'età minima per accedere al lavoro, fino ai 18 anni di età, assicurando che vengano trattati ai sensi della legge; ciò include misure che evitino situazioni di pericolo e lavori notturni che potrebbero compromettere la loro salute, sicurezza o integrità morale. L'impiego di giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni dovrà avvenire solo per attività non rischiose e se i lavoratori hanno superato, oltre all'età legale del Paese, anche l'età stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria.

3.3.3 Trattamento non discriminatorio

I Fornitori devono garantire un ambiente di lavoro libero da discriminazioni. Non dovrà esserci discriminazione per motivi quali razza, colore della pelle, età, stato di gravidanza, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, affiliazione politica, appartenenza sindacale o stato civile.

3.3.4 Trattamento equo

I Fornitori dovranno trattare i propri dipendenti e lavoratori con equità, rispetto e dignità, garantendo pari opportunità a tutti. I Fornitori devono far sì che l'ambiente di lavoro sia privo di molestie, di trattamenti crudeli e disumani (ciò



include molestie e abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, aggressione verbale dei lavoratori) e di minacce di simili trattamenti.

3.3.5 Retribuzioni, benefit e orario di lavoro

I Fornitori devono retribuire i lavoratori in base alle leggi salariali vigenti, incluse quelle riguardanti i salari minimi, le ore di straordinario ed i benefit obbligatori. Devono altresì comunicare in modo tempestivo al lavoratore su quale base è retribuito e sono tenuti a informarlo in merito alla necessità di effettuare straordinari ed alla retribuzione che riceverà per lo svolgimento di tale attività. Il lavoro straordinario deve essere conforme agli standard nazionali ed internazionali vigenti.

3.3.6 Libertà di associazione

I Fornitori devono rispettare i diritti dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalle leggi locali, di associarsi liberamente, di aderire o non aderire a sindacati, di farsi rappresentare e di aderire a comitati. I lavoratori devono poter comunicare apertamente con la dirigenza per riferire in merito alle condizioni di lavoro senza timore di subire ritorsioni, intimidazioni o vessazioni.

Si incoraggia una comunicazione aperta ed un impegno diretto con i lavoratori per risolvere i problemi relativi al posto di lavoro e alla retribuzione.

3.3.7 Privacy

I Fornitori devono agire secondo le leggi vigenti sulla privacy e il trattamento dei dati personali, proteggendo sempre la privacy dei propri lavoratori e i diritti relativi ai propri dati personali.

3.3.8 Salute e sicurezza

I Fornitori devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare, anche in eventuali alloggi aziendali se forniti. Le misure in materia di salute e sicurezza presso i siti dei fornitori devono essere estese ad appaltatori e subappaltatori.

I Fornitori devono adottare procedure per identificare e valutare i rischi connessi all'attività lavorativa.

I Fornitori devono proteggere i lavoratori dall'esposizione a tutti i rischi anche attraverso la fornitura, laddove necessario, dell'attrezzatura di protezione individuale in forma gratuita, la messa a disposizione di attrezzatture, impianti e luoghi di lavoro sicuri e conformi, la programmazione di controlli su di essi, nonché la definizione di procedure di lavoro sicure.

I Fornitori assicurano di fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazioni sulla sicurezza idonea a proteggere i lavoratori dai rischi.

La costruzione e la manutenzione delle strutture lavorative devono avvenire in conformità con gli standard, i regolamenti e le leggi vigenti. Inoltre, devono essere garantiti l'accesso all'acqua potabile, l'illuminazione adatta, condizioni di temperatura adeguate e la pulizia degli ambienti.

I Fornitori devono identificare e valutare le situazioni di emergenza sul posto di lavoro e negli alloggi forniti dall'azienda e ridurne al minimo l'impatto mediante l'attuazione di piani di emergenza e procedure di risposta.



Il Fornitore è tenuto al pagamento regolare dei contributi di sicurezza sociale per ogni lavoratore; se non esiste sistema previdenziale pubblico per i lavoratori, il Fornitore è invitato a fornire servizi per la salute o remunerazione in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

3.4 Ambiente

3.4.1 Impatto ambientale

I Fornitori devono agire in maniera ecologicamente responsabile ed efficiente per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente. I processi produttivi e i criteri di scelta dei materiali dovranno essere modificati in modo da impattare il meno possibile sul clima e sull'ambiente, riducendo in particolare le emissioni di gas serra.

I fornitori sono, inoltre, incoraggiati a preservare le risorse naturali, a ricorrere all'utilizzo di materiali pericolosi solo laddove strettamente necessario ed a impegnarsi in attività di riutilizzo e riciclaggio.

3.4.2 Autorizzazioni ambientali e reporting

I Fornitori devono rispettare tutte le normative ambientali vigenti. È fondamentale ottenere tutte le necessarie autorizzazioni ambientali, licenze, registrazioni delle informazioni e restrizioni e seguire i relativi requisiti operativi e di reporting.

3.4.3 Tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento

I Fornitori devono disporre di sistemi che garantiscano la sicurezza nelle operazioni di manipolazione, spostamento, stoccaggio, smaltimento, riciclo, riutilizzo o gestione dei rifiuti, delle emissioni atmosferiche e degli scarichi delle acque reflue. Qualsiasi rifiuto, acqua reflua o emissione che possa avere un impatto negativo sulla salute umana o ambientale e la biodiversità deve essere opportunamente gestito, controllato e trattato prima del rilascio nell'ambiente. I Fornitori devono disporre di sistemi per prevenire e contenere le perdite e i versamenti accidentali nell'ambiente e gli effetti negativi sulla comunità locale.

3.4.4 Utilizzo delle risorse e innovazione ecocompatibile

I Fornitori devono adottare misure per migliorare l'efficienza e ridurre lo sfruttamento delle risorse. A tal fine i Fornitori si attivano nella creazione di processi produttivi che mirino alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali, incluse le risorse idriche ed energetiche, e che promuovano il riciclo e il riutilizzo delle stesse.

3.4.5 Biodiversità

Fine Foods desidera contribuire positivamente al sostegno degli ecosistemi, attraverso la tutela della biodiversità, la lotta alla deforestazione e alla gestione dell'utilizzo dei terreni. I Fornitori sono invitati a contribuire positivamente alla biodiversità in relazione ai prodotti e ai servizi che offrono.



3.4.6 Approvvigionamento sostenibile e tracciabilità

I Fornitori devono applicare sistemi di dovuta diligenza sulla fonte delle materie prime per assicurare un approvvigionamento legale e sostenibile.

3.5 Sistemi di gestione e controllo

3.5.1 Sistemi di gestione e modelli organizzativi

I Fornitori dovrebbero possedere sistemi di gestione certificati, o almeno un'organizzazione ispirata ai principali standard nazionali e internazionali, per garantire la continuità operativa, facilitare il miglioramento continuo e il rispetto dei principi espressi dal presente Codice di Condotta.

3.5.2 Monitoraggio

I Fornitori dovranno costantemente monitorare e documentare la propria adesione al presente Codice di Condotta e conservare la documentazione necessaria che attesti il rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti nonché della normativa vigente.

3.5.3 Responsabilità e sistema sanzionatorio in caso di non conformità ai requisiti del codice di condotta

Qualora i principi del presente Codice di Condotta non fossero rispettati dai fornitori, Fine Foods potrà richiedere al Fornitore di pianificare e implementare le necessarie azioni correttive. Qualora i rapporti tra il Fornitore e Fine Foods fossero mediati da un cliente finale, le azioni correttive, quando necessario, verranno condivise anche con quest'ultimo.

Fine Foods si riserva la facoltà di recedere da ogni accordo contrattuale, senza pregiudizio alcuno ai diritti derivanti dalla normativa di legge conseguenti e relativi a tale risoluzione, in caso di mancata attuazione delle misure correttive entro i tempi prestabiliti tra le parti e/o in caso di grave violazione di uno dei seguenti capitoli del presente Codice:

paragrafo 3.1: Requisiti basilari

paragrafo 3.3: Diritti umani e lavoro

Saranno adottati criteri preferenziali per i Fornitori in grado di dimostrare la propria conformità alle disposizioni del presente Codice e a quelli seriamente impegnati nel migliorare le proprie performance.

4 Conclusioni

Il presente Codice di Condotta è approvato dal Comitato ESG di Fine Foods ed è applicabile a tutti i Fornitori del Gruppo.

Giorgio Ferraris Chief Executive Officer